

Relazione introduttiva

Questo disegno di legge ha l'obiettivo di riformare in modo sostanziale l'ordinamento dei parchi naturali trentini, aggiornandone i contenuti alle più recenti modifiche normative intervenute a livello nazionale, con la legge quadro del 1991 sulle aree protette, ed a livello comunitario, con le numerose direttive comunitarie in materia.

Punto nevralgico della riforma è la valorizzazione del ruolo degli organismi di governo del Parco, resi più indipendenti ed autonomi nei loro compiti di gestione ed amministrazione, laddove, invece, alla Provincia è demandato una fondamentale funzione di indirizzo, secondo la nota ottica della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrative e funzioni di gestione.

Prende maggior forma anche la strumentazione normativa atta a permettere all'ente di gestione del Parco di valorizzare le risorse naturali protette. Il Parco assume la veste di territorio da scoprire e valorizzare, non solo quella di territorio protetto.

I parchi vengono intesi come nodi nevralgici di una rete provinciale delle aree naturali protette, nel contesto di una politica pluriennale volta alla conservazione della biodiversità ed allo sviluppo di attività socio-economiche compatibili, che recuperino il più possibile le attività tradizionali

Per valorizzare il Parco, occorre in primo luogo conoscerlo e viverlo da vicino; in quest'ottica si pone la riforma che mira a coinvolgere nella gestione, in modo più incisivo, la rete delle autonomie locali, delle ASUC, delle associazioni all'interno del Comitato di Gestione.

Questo disegno di legge risponde quindi ad una sentita esigenza che viene dai territori interessati dai parchi: essere protagonisti attivi nella gestione e nella valorizzazione del parco come parte integrante e preziosa del proprio territorio. Gli enti di gestione vengono dunque a superare la fase giovanile vissuta nei 15 anni intercorsi dall'entrata in vigore della LP 18/88, per assumere un ruolo maturo e consapevole di soggetti-guida nello sviluppo dei territori di riferimento, con il riconoscimento delle comunità locali.

Nel lungo articolato si colgono le novità più significative:

L'articolo 1 amplia lo spettro delle finalità istituzionali dell'ente parco, aggiungendo alla tutela e alla conservazione delle risorse naturali (con l'introduzione al comma a) del principio di conservazione della biodiversità), la valorizzazione e l'uso sociale delle medesime e del patrimonio appartenente al demanio forestale provinciale, la salvaguardia dei valori storici, archeologici, architettonici, antropologici nonché delle attività tradizionali siti nel parco. Lo spirito è quindi quello di affiancare alle note finalità di conservazione e tutela quelle più moderne di sostenibilità e di promozione.

L'articolo 2 specifica meglio le funzioni e le modalità operative degli enti di gestione dei due Parchi oggetto della normativa provinciale, assegnando ad essi la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per promuovere iniziative di turismo sostenibile ed altro, ovvero di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, società

od altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione degli scopi dei parchi, tra questi le nuove aziende per il turismo costituite ai sensi della recente legge di riforma del settore. Il comma 3 assegna alla Provincia funzioni di coordinamento delle politiche di tutela attuate però dagli enti di gestione dei parchi, recependo un altro aspetto della legge nazionale 391/94.

L'art. 3 introduce nella legge provinciale n. 18 del 1988 un nuovo articolo 2 bis che introduce il Programma Triennale delle Aree Naturali Protette, altro elemento recepito dalla legge quadro sui parchi, adottato dalla Giunta Provinciale, volto a indicare i termini e le modalità per l'istituzione di nuovi parchi, biotopi, riserve naturali ovvero per l'ampliamento e/o la modifica di quelli esistenti, individuando i soggetti titolari della facoltà di proposta.

L'art. 4 specifica le funzioni affidate agli organi degli enti di gestione dei parchi; al comitato di gestione e alla giunta esecutiva spettano funzioni di indirizzo politico-amministrative mentre al direttore la funzione di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa. Il comitato di gestione disciplina le funzioni di indirizzo e di gestione attraverso un regolamento approvato dalla Giunta provinciale.

L'articolo 5 introduce alcune modifiche circa la composizione del comitato di gestione, inserendo tra i suoi membri:

- l'assessore provinciale competente in materia di parchi o un suo delegato;
- due membri designati a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale che abbiano una propria sezione in provincia di Trento;
- tre rappresentanti delle ASUC (anziché uno solo) presenti nel Parco Adamello Brenta;
- il presidente (anziché il direttore) del CDA del Museo Tridentino di Scienze Naturali.

Sono eliminati i membri supplenti. Il comma 8 del nuovo articolo, infine, prevede la possibilità per il comitato di gestione di predisporre ed approvare un proprio regolamento interno.

L'articolo 6 introduce una modificazione dell'art. 5 della legge 18/1988 sulle funzioni del comitato di gestione, aggiungendo all'adozione del piano del parco quella relativa al regolamento del parco.

L'articolo 7 interviene sulla composizione della Giunta Esecutiva. Al dirigente del Servizio Parchi della Provincia è sostituito l'assessore provinciale competente in materia di parchi o un suo delegato. Nella Giunta Esecutiva i membri del Parco Naturale Adamello Brenta passano da 8 a 9. Sono esclusi i dirigenti del Servizio Foreste, Caccia e Pesca e del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia, per effetto di una nuova impostazione delle funzioni che separa i compiti di indirizzo politico assegnati alla Giunta Esecutiva da quelli di gestione affidati al comitato di gestione.

L'art. 8 sulle funzioni della Giunta Esecutiva è centrale nello spirito di questo d.d.l. di riforma. In linea con la filosofia di fondo di cui alla legge provinciale 7 del 1997 che distingue le funzioni di indirizzo da quelle di gestione, la Giunta Esecutiva rimane competente solamente per:

- a. predisporre le proposte relative agli atti di competenza del comitato di gestione;
- b. assumere i provvedimenti relativi all'attuazione del programma annuale di gestione e degli altri strumenti di pianificazione e programmatori, nonché ogni altro

- provvedimento relativo alla gestione del parco non riservato alla competenza di altri organi;
- c. adottare le direttive generali alle quali fanno riferimento gli obiettivi assegnati al direttore del parco;
 - d. conferire l'incarico di direttore del parco e assumere i provvedimenti conseguenti alla valutazione delle sue prestazioni.

L'articolo 9 amplia le funzioni sostitutive del Presidente del Parco in capo al Vice Presidente del medesimo.

L'articolo 10 concerne il direttore del Parco, che diviene figura di riferimento della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del Parco, assumendo ed eseguendo i provvedimenti di attuazione del Programma Annuale di gestione. Egli diviene altresì responsabile direttamente degli obiettivi a lui assegnati; l'incarico gli viene conferito dalla Giunta Esecutiva sulla base di un contratto di diritto privato per 5 anni, rinnovabile.

Il comma 4 definisce il trattamento economico del direttore che è stabilito in misura non inferiore all'80% di quanto è previsto per un dirigente della Provincia. Nel caso in cui a ricoprire la carica di direttore sia un dipendente provinciale, è prevista l'aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

L'articolo 11 stabilisce l'indennità di carica del Presidente del parco, determinata dal comitato di gestione in misura non superiore a 18.000 euro annuali e ai membri del collegio dei revisori dei conti in misura non superiore ai 9.000 euro annuali.

L'articolo 12 relativo al personale introduce: l'iscrizione del medesimo alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) e all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL); la possibilità di avvalersi di personale con contratto di diritto privato in specifici casi; la possibilità di affidamento di incarichi esterni per determinate funzioni specificate dalla norma.

L'art. 13 modifica l'impostazione del bilancio annuale ora redatto solo in termini di competenza e non più anche di cassa. Sulla base del bilancio di previsione la giunta esecutiva predispose un documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, che costituisce lo strumento contabile e finanziario per la gestione e per la formazione del rendiconto. In esso, le unità previsionali di base delle entrate sono articolate in uno o più capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono l'unità fondamentale di classificazione del documento tecnico. L'impostazione contabile utilizzata è la medesima di quella del Bilancio della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

L'art. 14 introduce un sostanziale incremento delle fonti di entrata per gli enti di gestione dei parchi.

L'art. 15 introduce il principio di adeguatezza delle spese ed assegnazioni della Provincia rispetto alle finalità assegnate agli enti di gestione dei parchi.

L'art. 16 sostituisce l'art. 18 della legge 18 del 1988 sul Comitato Scientifico dei Parchi, denominato ora "*Comitato Scientifico dei Parchi e delle Aree Naturali Protette*", introducendo una modifica che prevede la possibilità di partecipazione alle sedute del medesimo per un rappresentante dell'ente di gestione del Parco.

L'art. 17 sostituisce la Conferenza Annuale sullo stato di attuazione del Piano del Parco con una relazione annuale presentata dalla Giunta Provinciale al Consiglio Provinciale sullo stato di attuazione della legge 18/1988 e del programma triennale per le aree naturali protette, che riprende anche in questo caso uno strumento introdotto a livello nazionale dalla legge quadro, laddove impegna il competente ministro a presentare annuale relazione in sede parlamentare.

Gli articoli 18 e 19 che sostituiscono gli articoli 20 e 21 della legge vigente, si propongono di disciplinare minuziosamente i contenuti e gli elementi costitutivi del Piano del Parco così rendendolo il vero e proprio strumento di indirizzo, di programmazione e di gestione del Parco nel rispetto del Piano Urbanistico Provinciale e della stessa legge.

L'art. 20 elimina il termine di 18 mesi previsto dall'art. 22 della legge per la deliberazione di una proposta di Piano del Parco.

L'art. 21 introduce alla LP 18/88 un nuovo comma 4 bis che assegna all'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale, valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere pubbliche o di pubblica utilità previste dal medesimo piano.

L'art. 22 prevede l'introduzione di un nuovo articolo 23 bis che introduce il regolamento del parco volto a consentire, limitare o vietare le attività, dettagliatamente descritte nella norma, all'interno dei territori a parco. Il regolamento del parco è adottato dal comitato di gestione entro sei mesi dall'adozione del piano del parco e può sempre essere aggiornato; è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere del comitato scientifico dei parchi e delle aree naturali protette. Il comitato di gestione, la giunta esecutiva e il collegio dei revisori dei conti possono proporre eventuali osservazioni entro 45 giorni dalla sua ricezione.

L'art. 23 introduce un nuovo articolo 23 ter che disciplina la partecipazione dei piani e dei programmi del parco alla programmazione provinciale e locale in ambito economico e turistico.

L'art. 24 introduce un nuovo articolo 23 quater che assegna agli enti di gestione dei parchi la possibilità di promuovere e realizzare attività di educazione e formazione in materia ambientale rivolte sia alla generalità della popolazione, sia alle scuole.

L'articolo 25 assegna al programma annuale di gestione la programmazione generale delle attività del parco volte alla sua conservazione, riqualificazione e valorizzazione.

L'art. 26 aggancia il contenuto dei piani di assestamento forestale ai principi dettati dal Piano del Parco, e li sottopone al previo parere della Giunta Esecutiva del Parco.

L'art. 27, assegna al direttore del parco il rilascio del parere di compatibilità sulla realizzazione di opere e manufatti nell'ambito del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche previste dalla normativa provinciale.

L'art. 28 del d.d.l. sostituisce l'art. 28 della legge provinciale 18/1988 in materia di pianificazione faunistica ed esercizio della caccia e della pesca, assegnando un ruolo centrale e più incisivo rispetto alla disciplina precedente, al piano faunistico predisposto

dal Comitato di Gestione, approvato dalla Giunta Provinciale sentito il Comitato Scientifico dei Parchi e delle Aree Naturali Protette.

L'art. 29 introduce alcune modifiche tecniche in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.

Gli articoli 30, 31 e 32 introducono alcune modifiche tecniche di raccordo alle nuove disposizioni proposte, in particolare valorizzando il nuovo strumento introdotto del regolamento del parco.

L'art. 33 introduce un riferimento ai sentieri lungo i quali è autorizzato il transito dei mezzi meccanici non motorizzati.

L'art. 34 introduce la nuova figura del "guardaparco", cui è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

L'art. 35 modifica integralmente il regime delle sanzioni previsto dalla normativa vigente, adeguando gli importi all'introduzione dell'euro. Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla Tesoreria dell'Ente di Gestione del Parco per essere introitate nel bilancio del medesimo, e non più nel bilancio provinciale.

L'art. 36 abroga il comma 2 dell'art. 152 della legge provinciale n. 22/1991 (Ordinamento Urbanistico e tutela del territorio).

I proponenti

cons. Marco DEPAOLI

cons. Roberto BOMBARDA

cons. Giorgio CASAGRANDA

cons. Giovanni Battista LENZI

cons. Tiziano ODORIZZI

cons. Sandro TURELLA

cons. Guido GHIRARDINI

cons. Giorgio VIGANO'

cons. Giorgio LUNELLI

cons. Adelino AMISTADI

cons. Luigi CHIOCCHETTI

cons. Mario MAGNANI

cons. Claudio MOLINARI